Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 1721

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RANDO, CANTALAMESSA, CUCCHI, LOMBARDO, NAVE, PAITA, PATTON, RASTRELLI, SALVITTI, VERINI, SIGISMONDI, VALENTE, POTENTI e MUSOLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2025

Liberi di scegliere. Misure per la protezione e l'assistenza dei soggetti minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si propone di individuare le misure e le soluzioni praticabili per assicurare la protezione e l'assistenza dei minorenni, dei genitori e delle persone che compiono la delicata scelta di allontanarsi dal contesto familiare permeato da cultura mafiosa, in tal modo offrendo all'autorità giudiziaria un preciso perimetro normativo di riferimento.

Il disegno di legge, decisamente innovativo, si pone in continuità culturale e ontologica con le leggi antimafia esistenti, basandosi sul rilievo che la lotta alle mafie si realizza anche attraverso la prevenzione, cogliendo i segnali di esposizione dei minorenni, nelle fasi dell'infanzia e dell'adolescenza, alla contaminazione della sottocultura della famiglia mafiosa.

Esso è frutto del lavoro della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, e dello specifico comitato costituito in seno alla stessa, avente ad oggetto i temi relativi alla cultura della legalità e della protezione dei minori.

In particolare, di fondamentale importanza è stata la preliminare analisi delle prassi giudiziarie di collocazione dei minori inseriti in famiglie mafiose – da considerarsi a tutti gli effetti « famiglie maltrattanti » – in una situazione protetta o in affidamento, soprattutto alla luce dei provvedimenti giudiziari adottati stabilmente e in via pionieristica dal tribunale per i minorenni di Reggio Calabria nell'ambito del protocollo « Liberi di scegliere ».

Tali provvedimenti, infatti, costituiscono il frutto di un avanzato orientamento giurisprudenziale secondo cui è possibile disporre la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale, con affidamento del minore ai servizi sociali, a comunità o a famiglie residenti in altre regioni, fuori dalla sua realtà territoriale, in modo da allontanarlo da luoghi e aree urbane in cui potrebbe entrare in contatto con la criminalità organizzata ed essere coinvolto in attività delittuose, soprattutto affrontando le complesse criticità connesse all'allontanamento dai luoghi di origine e all'attuazione delle disposizioni contenute nei predetti provvedimenti.

Il lavoro della Commissione, invero, ha preso le mosse proprio dal protocollo d'intesa « Liberi di scegliere » e dalla risoluzione del Consiglio superiore della magistratura del 31 ottobre 2017, e si è arricchito del contributo dei soggetti istituzionali e di due donne inserite nel predetto protocollo.

In particolare, il protocollo d'intesa « Liberi di scegliere », siglato il 1° luglio 2017 e rinnovato, con integrazioni, il 5 novembre 2019, il 31 luglio 2020 ed il 26 marzo 2024, cui hanno aderito il Ministero della giustizia, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero dell'università e della ricerca, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, gli uffici giudiziari minorili, le Direzioni distrettuali antimafia e le corti d'appello dei distretti di Catania, Napoli, Palermo e Reggio Calabria, nonché la Conferenza episcopale italiana, l'associazione « Libera » e altre realtà associative del Terzo settore, ha introdotto innovative strategie nella prevenzione del fenomeno mafioso, assicurando un'opportuna rete di tutela ai minorenni destinatari di provvedimenti giudiziari e alle loro madri che, pur non potendo

essere ammesse alle speciali misure di protezione, hanno deciso di allontanarsi dal contesto ambientale e familiare di provenienza per assicurare concrete alternative di vita ai loro figli.

Gli uffici giudiziari aderenti all'accordo, in assenza di una specifica previsione legislativa, ma pur sempre nell'ambito di una solida cornice costituzionale e normativa (nazionale e sovranazionale), hanno instaurato articolate prassi di coordinamento tra uffici giudiziari (la procura distrettuale della Repubblica, gli altri uffici requirenti del distretto, la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e il tribunale per i minorenni) finalizzate all'adozione di provvedimenti *de responsabilitate* con i quali non solo si dispone la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale di coloro che appartengono o sono contigui a organizzazioni criminali di tipo mafioso, allorquando si riscontrino modalità educative integranti un concreto pregiudizio all'integrità psicofisica dei figli minorenni, ma si prevedono altresì adeguate tutele, nonché percorsi formativi e culturali funzionali a una regolare crescita psicofisica.

Nell'attuale impianto legislativo, tuttavia, non è prevista una procedura normativa che assicuri una tutela urgente ed immediata ai minorenni provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata o che siano vittime della violenza mafiosa.

Non esistono, inoltre, norme che tutelino e assicurino misure di protezione, di reinserimento sociale e di assistenza economica anche alle donne madri o agli altri soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale sui minorenni e che, pur non potendo essere ammessi allo speciale programma di protezione, intendano allontanarsi dal contesto criminale e familiare di provenienza per assicurare ai minorenni concrete alternative di vita.

Né, infine, la disciplina vigente prevede disposizioni efficaci per l'esecuzione dei provvedimenti *de responsabilitate* del giudice civile, ad oggi riservata alla competenza dei servizi sociali comunali (in quanto l'Ufficio di servizio sociale per i minorenni – USSM – opera nell'ambito dei progetti di messa alla prova nel settore penale), considerato che il singolo operatore incaricato di accompagnare il minorenne lontano dalla sua famiglia mafiosa subisce inevitabilmente il clima di intimidazione ambientale che permea determinati territori.

Sotto tale aspetto, l'attività della Commissione, ponendosi l'obiettivo di colmare il descritto vuoto normativo, si è indirizzata verso l'approfondimento del tema della sospensione o della decadenza della responsabilità genitoriale, nei casi di maggiore gravità e solo come *extrema ratio,* quando la genitorialità sia tradita, poiché essa non è un mero dato biologico, ma un insieme di diritti e di doveri sanciti dalle leggi e dalla Costituzione.

L'obiettivo del disegno di legge è, dunque, quello di intervenire con specifiche disposizioni finalizzate alla sicurezza e alla protezione socioeducativa, nonché alla stabile assistenza morale, materiale e psicologica dei minorenni che vivono in nuclei familiari inseriti in ambienti di criminalità organizzata o ad essi contigui e che, per tale condizione, si trovano in situazione di grave e concreto pregiudizio per la loro integrità psicofisica e affettiva. Emerge in modo palese l'incapacità di uno o di entrambi i genitori ad adempiere ai doveri della responsabilità genitoriale, così come accade anche nel caso dei minorenni indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale, per il delitto previsto all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del codice penale.

Il raggiungimento di tale obiettivo appare oltremodo significativo quando oggetto di tutela sono le donne minorenni che vivono

in un contesto permeato di cultura di mafia che, con i suoi disvalori e le sue gerarchie, le relega a perpetuare il vincolo familiare mafioso, poiché tale vincolo rende più semplice conservare assetti di potere e patrimoni. Il disegno di legge, infatti, offre a queste giovani, sin dall'infanzia sottoposte al giogo maschilista che connota la famiglia mafiosa, la possibilità di emanciparsi e di sottrarsi al destino segnato di diventare « donne di mafia » e magari di coniugarsi, senza avere il coraggio di ribellarsi, con soggetti intranei a contesti mafiosi, allo scopo di tessere o rinsaldare colleganze criminali.

Sotto identico profilo, va evidenziato che il disegno di legge ha lo scopo di tutelare anche i cosiddetti « giovani adulti », ovvero i maggiorenni, minori di anni venticinque, destinatari da minorenni delle misure previste dal disegno di legge, che confermino la volontà di allontanarsi dal contesto di criminalità organizzata, sostenendoli con adeguate misure di protezione e di assistenza nella decisione di non ritrattare la loro scelta esistenziale. Si intende così consentire loro di completare il difficile percorso di acquisizione degli strumenti culturali per sposare definitivamente i valori del vivere civile e non ritornare a commettere reati.

Analogamente, il disegno di legge si propone di assicurare analoghe misure di protezione e di assistenza economica anche ai genitori e agli altri componenti del nucleo familiare che vivono in determinati contesti ambientali e sociali inquinati dalla sottocultura mafiosa, i quali, pur non avendo i requisiti per rientrare nello speciale programma di protezione, vorrebbero recidere i legami con il contesto di criminalità organizzata di riferimento.

Non par dubbio, invero, che lo Stato, in ossequio ai valori e principi sanciti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali, debba intervenire e limitare la responsabilità genitoriale quando sia superata la soglia minima di tollerabilità, oltre la quale si determina un grave pregiudizio per il minorenne, e quando il condizionamento esercitato su di lui è talmente pregnante da impedirgli di individuare una via d'uscita e di aspirare al riscatto sociale.

Ciò perché tutt'oggi, come dimostrano le recenti inchieste giudiziarie, permane sul piano nazionale il fenomeno del reclutamento di giovani, anche minorenni, da parte delle mafie: ragazzi mandati allo sbaraglio e destinati prevalentemente allo spaccio, alle estorsioni e persino ad azioni armate dimostrative o tese ad uccidere, mentre i capi delle organizzazioni criminali continuano a gestire i loro affari dietro le quinte.

La criminalità organizzata ha la capacità di inglobare i minorenni in un sistema di potere che è funzionale solo ai suoi interessi affaristici e criminali, privandoli di ogni capacità di alternativa e di cambiamento, con la conseguenza che è in aumento la violenza tra i minorenni.

In conclusione, va evidenziato che il presente disegno di legge, nato all'esito dell'articolato lavoro di approfondimento svolto dalla Commissione, è stato condiviso dai rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari presenti in Commissione, accomunati dall'obiettivo di migliorare e di adeguare la disciplina vigente relativa ai provvedimenti del giudice civile di sospensione o di decadenza della responsabilità genitoriale riguardanti minorenni appartenenti a nuclei familiari inseriti in ambienti di criminalità organizzata o ad essi contigui, i quali, a causa di tale condizione, si trovino in una situazione di grave e concreto pregiudizio per la loro integrità psicofisica e affettiva, assicurando loro effettive condizioni di riscatto culturale, economico e sociale.

Il disegno di legge si articola in dodici articoli.

L'articolo 1 individua le finalità e l'oggetto della proposta normativa nell'introduzione di misure di protezione personale e di

assistenza economica dei minorenni che, a causa dell'appartenenza a nuclei familiari inseriti in contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso o in associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, si trovino in una situazione di grave e concreto pregiudizio per la loro integrità psicofisica.

L'articolo 2 delinea l'ambito di applicazione, indicando i soggetti destinatari delle misure di protezione e l'assistenza previste dal disegno di legge. In particolare, si tratta dei minorenni figli di soggetti indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale, per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del codice penale, a tutela dei quali siano stati adottati provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile o dell'articolo 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404. Rientrano inoltre tra i destinatari i minorenni indagati, imputati o condannati per i medesimi delitti, nonché i minorenni vittime di atti di violenza o di intimidazione da parte delle organizzazioni criminali di cui all'articolo 1, qualora siano stati adottati provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile o dell'articolo 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404. La tutela è estesa ai soggetti di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni, destinatari da minorenni delle misure previste dal disegno di legge, che confermino la volontà di allontanarsi dal contesto di criminalità organizzata. Sono altresì destinatari i genitori del minorenne o i soggetti che esercitino sullo stesso la responsabilità genitoriale che manifestino la volontà di allontanarsi unitamente al minorenne dal contesto di criminalità organizzata. Per tali soggetti, l'applicazione delle misure è subordinata alla verifica dell'impossibilità di fornire alla giustizia un contributo dichiarativo di significativa rilevanza e che, conseguentemente, non sussistano i presupposti legittimanti per il riconoscimento dello stato di collaboratore o di testimone di giustizia.

Gli articoli 3 e 4 individuano, rispettivamente, le specifiche misure di protezione e di assistenza personale e le misure di assistenza economica, volte a garantire una rete di sicurezza e di sostegno economico più completa possibile in favore dei minorenni e delle persone che hanno deciso di allontanarsi dal contesto criminale, sottraendosi alla sottomissione e al giogo della famiglia mafiosa e affrontando il pericolo di ritorsioni nei confronti di chi ha osato spezzare il « familismo » che costituisce la base degli organigrammi delle organizzazioni criminali mafiose. Tali misure, senza sfociare in una forma di assistenzialismo *ad libitum,* comprendono il collocamento in una situazione protetta o in affidamento, la piena tutela dell'incolumità, nonché specifiche misure di assistenza economica, di supporto pedagogico e psicologico e di reinserimento scolastico e sociale dei minorenni allontanati dalla famiglia mafiosa, il tutto previsto in una cornice di sicurezza garantita dall'utilizzo dei documenti di copertura e dal cambiamento di generalità.

L'articolo 5 disciplina il procedimento di adozione delle misure di protezione e di assistenza personale di cui all'articolo 3. Tale procedimento si articola in una serie di passaggi che prendono avvio dall'acquisizione, da parte del procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, della notizia rivelatrice di comportamenti gravemente disvaloriali della famiglia mafiosa nei confronti dei minorenni, e prosegue con l'instaurazione di un circuito comunicativo tra la Procura ordinaria e la Procura per i minorenni, volto a garantire uno scambio immediato, già nella fase delle indagini preliminari e sempre nel

rispetto del segreto investigativo, delle informazioni desumibili dalle indagini ai fini di una tempestiva tutela del minore. Sulla conseguente richiesta di applicazione delle misure di protezione e di assistenza personale decide il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, i cui provvedimenti sono immediatamente trasmessi al Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6.

L'articolo 6 affida il coordinamento delle complesse attività sottese alla protezione e all'assistenza dei soggetti interessati dalle misure previste dal presente disegno di legge a un Comitato tecnico-scientifico istituito, presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

L'articolo 7, rubricato « Attuazione delle misure », disciplina l'attuazione delle misure di protezione personale e delle misure di assistenza economica previste dal presente disegno di legge. L'esecuzione di tali misure è affidata al Servizio centrale di protezione, il quale provvede sulla base del programma definito dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6. L'articolo prevede inoltre che il Servizio centrale di protezione operi in coordinamento con gli Uffici di servizio sociale per i minorenni e con i servizi sociali del comune territorialmente competente, al fine di dare attuazione ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria riguardanti i soggetti destinatari delle misure.

L'articolo 8 disciplina i provvedimenti di modifica e revoca delle misure, adottabili dal tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie quando, sentito il procuratore e le persone interessate e acquisiti tutti gli elementi necessari, sopravvengano elementi nuovi tali da incidere sull'attualità e sulla gravità del pericolo, ovvero rilevino motivi connessi alla condotta dei beneficiari o all'inosservanza degli impegni assunti a norma di legge e delle prescrizioni imposte.

Gli articoli 9, 10 e 11 contengono le necessarie disposizioni di modifica e di raccordo normativo conseguenti all'introduzione della nuova disciplina prevista dal presente disegno di legge.

L'articolo 12 prevede, infine, che il Ministro dell'interno presenti annualmente al Parlamento una relazione sulle misure di protezione e di assistenza dalla legge, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge prevede misure di protezione personale e di assistenza economica, finalizzate a garantire la sicurezza, la protezione socio-educativa nonché l'assistenza morale, materiale e psicologica dei minori e dei giovani adulti che, a causa dell'appartenenza a nuclei familiari inseriti in contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso o in associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, si trovino in situazione di grave e concreto pregiudizio per la loro integrità psicofisica.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, ai minori:

a) figli di soggetti indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale, per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del codice penale, e a tutela dei quali siano stati adottati provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile o degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404;

b) indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* del codice

penale, per il delitto di cui all'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, o per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del codice penale;

c) vittime di atti di violenza o intimidazione da parte delle organizzazioni criminali di cui all'articolo 1 della presente legge, a tutela delle quali siano stati adottati provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile o ai sensi dell'articolo 25 e seguenti del citato regio decreto-legge n. 1404 del 1934.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì:

a) ai soggetti di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni che, da minori, siano stati destinatari delle misure previste dalla presente legge e che confermino la volontà di allontanarsi dal contesto di criminalità organizzata di cui all'articolo 1;

b) ai genitori del minore, o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sul medesimo, che manifestino la volontà di allontanarsi, unitamente al minorenne, dal contesto di criminalità organizzata di cui all'articolo 1.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano qualora non ricorrano i presupposti per l'ammissione alle speciali misure di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e alla legge 11 gennaio 2018, n. 6.

Art. 3.

(Misure di protezione e di assistenza personale)

1. Le misure di protezione e di assistenza personale in favore dei soggetti di cui all'ar-

ticolo 2 prevedono, ove richiesti dall'autorità giudiziaria:

a) il trasferimento immediato in luoghi protetti;

b) l'adozione di misure urgenti di vigilanza e protezione;

c) l'eventuale utilizzazione di documenti di copertura;

d) il cambiamento delle generalità ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, autorizzato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, garantendo la riservatezza anche negli atti della pubblica amministrazione, ove l'interessato ne faccia specifica richiesta.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, adottati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6 della presente legge, sono altresì definite ulteriori misure di protezione e assistenza personale finalizzate:

a) al supporto pedagogico e psicologico;

b) all'accesso all'istruzione obbligatoria per i destinatari delle misure che non abbiano ancora assolto l'obbligo scolastico;

c) alla conservazione del posto di lavoro dei dipendenti pubblici destinatari delle misure, anche mediante trasferimento presso altre amministrazioni o sedi;

d) all'accesso a percorsi di formazione, di riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo;

e) a favorire il reinserimento sociale e l'integrazione nel nuovo contesto sociale del minore e del familiare di riferimento.

Art. 4.

(Misure di assistenza economica)

1. Le misure di assistenza economica in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 comprendono:

a) la corresponsione di un assegno periodico;

b) l'alloggio e la copertura delle relative spese;

c) la copertura delle spese necessarie per i trasferimenti, connessi alla fruizione delle misure di protezione e di assistenza previste dalla presente legge;

d) la copertura delle spese per esigenze sanitarie, quando non sia possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale;

e) l'accesso a mutui e prestiti bancari a tasso agevolato;

f) l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono definiti i criteri per la determinazione dell'entità, della durata e delle modalità di erogazione dell'assegno di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, sulla base dei seguenti criteri generali:

a) verifica dell'impossibilità, a causa delle misure di protezione e di assistenza adottate, di svolgere attività lavorativa o di avvalersi delle fonti di sostentamento percepite prima dell'adozione delle misure medesime;

b) valutazione dell'entità delle entrate e del godimento di beni pregressi, determinati sulla base del reddito e del patrimonio risultanti all'Agenzia delle entrate per l'ultimo triennio;

c) numero dei componenti del nucleo familiare sottoposto a protezione;

d) revisione periodica dell'entità dell'assegno e possibilità di revoca qualora il beneficiario riacquisisca, anche parzialmente, la capacità economica.

3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono definite altresì le modalità di stipula di una convenzione con gli istituti di credito ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, lettera *e)*, del presente articolo.

4. Le misure di assistenza economica non possono superare la durata di due anni, prorogabili di sei mesi, su istanza del beneficiario, qualora siano accertate sopravvenute esigenze eccezionali.

Art. 5.

(Adozione delle misure di protezione e di assistenza personale)

1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, in caso di denuncia, querela, esposto o segnalazione proveniente dai servizi sociali, da dirigenti scolastici, da enti preposti alla cura e all'assistenza dei minori, nonché a seguito dell'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023 n. 159*,* verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, propone l'applicazione delle misure previste dall'articolo 3.

2. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie acquisisce:

a) ove possibile, le dichiarazioni del minore, del genitore o del soggetto che eser-

cita su di lui la responsabilità genitoriale, nonché di ogni altro soggetto legittimato o interessato, compresi, se nominati, il tutore, il curatore e il curatore speciale;

b) il parere del procuratore della Repubblica distrettuale che procede per i delitti indicati all'articolo 2, lettere *a)* e *b)*, o competente in relazione alle organizzazioni criminali di cui alla lettera *c)* del medesimo articolo 2.

3. La proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie contiene l'indicazione:

a) della sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 1 e 2 e dei rischi o pericoli cui sono esposti il minore, il genitore o il soggetto che esercita su di lui la responsabilità genitoriale;

b) delle misure di protezione di cui all'articolo 3 adeguate al caso specifico;

c) dell'eventuale necessità di applicazione delle misure di cui all'articolo 4.

4. Qualora l'iniziativa del procedimento per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3 della presente legge derivi da informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 123 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2023, il procuratore della Repubblica procedente e il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie si coordinano al fine di contemperare l'esigenza di segretezza delle indagini e quella della tempestiva tutela del minore. Del predetto coordinamento e dei provvedimenti adottati è data tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello.

5. Il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie competente per territorio decide, con provvedimento motivato, sulla richiesta dell'applicazione delle misure di cui al comma 3.

6. Nei casi di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti possa pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie procede ai sensi dell'articolo 473-*bis*.15 del codice di procedura civile.

7. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo sono immediatamente trasmessi al Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6.

Art. 6.

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge e per consentire la pianificazione strategica degli interventi previsti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca, e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, è istituito il Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia.

2. Il Comitato è composto da un rappresentante designato da ciascuno dei Ministri di cui al comma 1, nonché da un rappresentante designato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e da un rappresentante designato dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

3. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati in qualità di esperti, rappresentanti di istituzioni pubbliche, delle principali associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti, nonché delle organizzazioni di volontariato qualificate per l'impegno nel contrasto al crimine organizzato e a quello

mafioso, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

5. Il Comitato, entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione del decreto del tribunale di cui all'articolo 5, comma 5, definisce un programma per l'applicazione delle misure di protezione e assistenza economica di cui agli articoli 3 e 4, sulla base delle situazioni concretamente prospettate e delle indicazioni dell'autorità giudiziaria. A tal fine il Comitato, sulla base del decreto di cui all'articolo 3, comma 2, predispone apposite tabelle relative agli importi, alle modalità di corresponsione e alla durata dell'assegno periodico di cui all'articolo 4 comma 1 lettera *a)*.

6. Il programma definito dal Comitato è immediatamente trasmesso al Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, per le finalità di cui all'articolo 7.

7. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le ulteriori funzioni del Comitato finalizzate ad assicurare l'applicazione delle misure di protezione e di assistenza economica di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 7.

(Attuazione delle misure)

1. All'attuazione delle misure di protezione personale e di assistenza economica previste dalla presente legge, nell'ambito del programma definito dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6, provvede il Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, al quale spetta l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, in coordinamento con gli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) e con i servizi sociali del comune territorialmente competente.

Art. 8.

(Modifica e revoca delle misure di protezione e assistenza)

1. Il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale medesimo e le persone interessate e acquisiti tutti gli elementi necessari, provvede alla modifica, alla revoca o alla sospensione delle misure di protezione e di assistenza applicate, in relazione all'attualità e alla gravità del pericolo, nonché per motivi connessi alla condotta dei beneficiari e all'inosservanza degli impegni assunti e delle prescrizioni imposte a norma di legge.

Art. 9.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 292, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente:

« *3-ter*. Quando si procede per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del codice penale, qualora i fatti riguardino genitori di figli minori e siano state accertate situazioni pregiudizievoli per l'integrità psicofisica dei predetti figli, l'ordinanza con cui il giudice applica la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, per le eventuali iniziative di com-

petenza ai sensi dell'articolo 333 del codice civile »;

b) all'articolo 347, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale, 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del codice penale ed emerge una situazione pregiudizievole per l'integrità psicofisica di soggetti di età inferiore ai diciotto anni, la polizia giudiziaria ne informa il procuratore distrettuale procedente ai fini della successiva comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie »;

c) all'articolo 656, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

« *3-ter*. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva emesso o per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale, 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del codice penale, nei confronti del genitore di figli minori, deve essere comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, per le opportune verifiche sulla sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l'integrità psicofisica del minore ».

Art. 10.

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. All'articolo 64-*bis*, comma 1-*bis,* delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Allo stesso modo provvede altresì quando procede per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale, 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del codice penale, qualora i fatti delittuosi riguardino genitori di figli minori, e si ravvisi un pregiudizio per l'integrità psicofisica dei figli ».

Art. 11.

(Modifiche al decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 123 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, dopo le parole: « 9 ottobre 1990, n. 309, » sono inserite le seguenti: « o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del codice penale, ».

Art. 12.

(Relazione del Ministro dell'interno)

1. Il Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure di protezione e di assistenza previste dalla presente legge, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione.

€ 2,00